

CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE DI OTTO LAUREATI [PROFILO GIURIDICO] NEL SEGMENTO PROFESSIONALE DI ESPERTO NELL'AREA MANAGERIALE E ALTE PROFESSIONALITÀ DEL PERSONALE DI RUOLO DELLA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA, DA DESTINARE ALLE SEDI DI ROMA E MILANO [COD. «182/22»]

Nella seduta del 15 novembre 2022 la commissione esaminatrice dopo aver preso atto che:

- la **prova scritta** prevedeva lo svolgimento di tre tracce, una per ciascuna delle tre materie indicate nell'Allegato n. 1 al bando di concorso (*Diritto dei Mercati e degli Intermediari Finanziari; Diritto Civile e Commerciale; Diritto Amministrativo*);
- nella valutazione degli elaborati sarebbero state verificate: “le conoscenze tecniche”, “la capacità di sintesi”, “l’attinenza alla traccia”, “la chiarezza espositiva” e “la capacità di argomentare”;
- sarebbero state valutate esclusivamente le prove dei candidati che avrebbero svolto tutte le tracce previste;
- le tracce sarebbero state valutate fino a un massimo di 20 punti ciascuna e sarebbero stati ammessi a sostenere la prova orale e il colloquio in lingua inglese i candidati che avrebbero riportato, in ciascuna delle tracce svolte, una votazione non inferiore a 12 punti;

ha stabilito di valutare ogni traccia svolta, utilizzando per ciascuno dei parametri indicati nell’art. 7, comma 2, del bando di concorso (“*conoscenze tecniche*”, “*capacità di sintesi*”, “*attinenza alla traccia*”, “*chiarezza espositiva*” e “*capacità di argomentare*”), uno dei seguenti giudizi:

- *insufficiente*;
- *sufficiente*;
- *buono*;
- *ottimo*.

La commissione ha stabilito, pertanto, che avrebbe tratto dalla valutazione complessiva dei suddetti parametri, il proprio giudizio finale su ogni elaborato, che sarebbe stato espresso con un voto numerico in ventesimi.

Nella stessa seduta la commissione esaminatrice - preso atto della circostanza che il bando di concorso prevedeva che la **prova orale** sarebbe stata valutata con l’attribuzione di un punteggio massimo di 60 punti e che si sarebbe intesa superata se il candidato avesse riportato una votazione di almeno 36 punti - ha stabilito che, la prova orale medesima sarebbe stata esaminata con riferimento a “*conoscenze tecniche*” ed “*efficacia espositiva*”.

La commissione, nello specifico, ha stabilito che, per ciascuno dei detti parametri, la valutazione sarebbe stata espressa, utilizzando uno dei giudizi sopraindicati per le prove scritte (*insufficiente; sufficiente; buono; ottimo*), avuto riguardo alle risposte fornite dal candidato ai quesiti relativi alle diverse materie oggetto della prova orale. La commissione avrebbe tratto, quindi, dalla valutazione complessiva dei suddetti parametri, il proprio giudizio finale sulla prova orale, che sarebbe stato espresso con un voto numerico in sessantesimi.

Nella medesima seduta, infine, la commissione esaminatrice - preso atto della circostanza che il bando di concorso prevedeva che la **conoscenza della lingua inglese**, ad un livello pari o superiore ad *intermediate*, sarebbe stata valutata con l'attribuzione di un punteggio fino a 5 punti - ha stabilito il seguente schema ai fini dell'attribuzione del punteggio:

5	Eccellente
4	Ottimo
3	Distinto
2	Buono
1	Sufficiente (<i>Intermediate</i>)
0	Insufficiente (Inferiore a <i>Intermediate</i>)